



COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DELIBERAZIONE N. 23

in data: 29-04-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, in sessione **Ordinaria e in Prima convocazione**, si é riunito il Consiglio Comunale .

All'appello risultano:

CECCAROLI DOMENICO SAVIO	P	PAOLUCCI LUCA	P
PAGANELLI DONATELLA	P	SANCHINI MAURO	A
ANNIBALI MAURO	P	SILVESTRI ERWIN	P
GIULIONI CHRISTIAN	P	MONTANARI STEFANO	P
MARINI MIRANDA	P	SANCHINI GIULIANO	P
DEL BIANCO VITTORIO	P	PITTALIS BASTIANINO MARCO	P
ANDRUCCIOLI RENIS	P		

TOTALE PRESENTI: 12

TOTALE ASSENTI : 1

Risultano assenti giustificati i Consiglieri

Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. CECCAROLI DOMENICO SAVIO in qualità di SINDACO e, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

MARINI MIRANDA
PAOLUCCI LUCA
SILVESTRI ERWIN

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO TRIBUTI

Premesso che:

la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art.1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- **IMU** (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- **TASI** (Tributo per i servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- **TARI** (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 06 marzo 2014 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", in vigore dal 6 marzo 2014;

- **669.** il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

- **671.** la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- **672.** in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

- **676.** l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- **677.** il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011;

- **678.** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

- **679.** il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

- **681.** nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- **682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) omissis

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- **683.** il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis..., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

il Decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 aprile 2014.

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

2) servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Ritenuto quindi di stabilire le aliquote TASI per l'anno 2014, nonché le detrazioni dalla TASI in ragione dell'ammontare della rendita;

Viste:

la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ed in particolare gli artt. 8 e 9 che stabiliscono le modalità di versamento e le scadenze della TASI;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2014 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

PROPONE

- **Di determinare**, per l'anno 2014, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili):

- ✓ **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 2,4 per mille**
- ✓ **PER TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI ESCLUSE DA IMU : 2,4 per mille**
- ✓ **ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI: 0,0 per mille;**

- **Di precisare** che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- **Di stabilire** le seguenti detrazioni TASI relative all'abitazione principale intendendosi per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; mentre per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:

✓ **DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:**

- ✓ **PER RENDITA DA 0 – 200,00= Detrazione Euro 90,00 –**
- ✓ **PER RENDITA DA 201 – 300,00= Detrazione Euro 60,00 –**
- ✓ **PER RENDITA DA 301 -- 400,00= Detrazione Euro 30,00 –**
- ✓ **PER RENDITA DA 401-- 999999 Detrazione ZERO**

° l'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno d'imposta ed è rapportata al periodo dell'anno per il quale la TASI è dovuta;

- **Di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	Personale Prestazione di servizi TOTALE	31.500,00 150,00 31.650,00
Viabilità', circolazione stradale illuminazione pubblica e servizi connessi	Acquisto di beni Prestazione di servizi Interessi passivi TOTALE	500,00 106.859,87 71.276,00 178.653,87
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	Prestazione di servizi Interessi passivi TOTALE	25.000,00 7.821,15 32.821,15

TOTALE GENERALE SERVIZI INDIVISIBILI GETTITO TASI		243.125,02 101.164,32 41,62%
GRADO DI COPERTURA		

- **Di dare atto** che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

-**Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

- **Di trasmettere** copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.n. 267/2000.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine rispettivamente alla regolarità **TECNICA** e **CONTABILE** della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Doriana Polidori

IL RAGIONIERE

F.to Rag. Doriana Polidori

Il Sindaco - Presidente presenta il punto all'ordine del giorno e dà la parola all'Assessore al Bilancio Giulioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Sentita la relazione dell'Assessore Giulioni e gli interventi successivi, come da scheda n. 3,4,5 e 6, allegata alla delibera consiliare n. 21 in data odierna, decide di passare a votazione;

Presenti e votanti n. 12

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari (Sanchini G., Montanari, Pittalis e Silvestri)

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:

Presenti e votanti n. 12

All'unanimità dei voti resi e verificati

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to CECCAROLI DOMENICO SAVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

Prot. N.

Li 09-05-14

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 09-05-14 al 24-05-14, Reg. n. 249, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ ;
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASTELLI DR. UGO